



*Al Presidente  
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 53

**Oggetto: DPGR n. 53 del 25.10.2022** recante: L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 – Art. 6 “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto” della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Giulianova, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Giulianova”, con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) - C.F. 91024740671.

PESCARA, 25.10.2022



*Il Presidente  
della Giunta Regionale*

**Oggetto: L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 – Art. 6** “*Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto*” della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Giulianova, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Giulianova”, con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) - C.F. 91024740671.

**VISTO** l’art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)*”;

**VISTA** la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: “*Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991*” - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 4 e 6 della prefata Legge regionale, rispettivamente disciplinanti il “Procedimento” e le “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto”;

**RILEVATO** che l’“Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova”, risulta riconosciuta come persona giuridica con Decreto n. 97 del 5/08/2010 e iscritta, in pari data, al n. 62 del Registro regionale della Personalità Giuridica di diritto privato, nonché nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con determinazione n. DA5/179 del 15/11/2002;

**VISTA** la documentata istanza finalizzata all’approvazione delle modifiche statutarie rispetto al vigente Statuto dell’ “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Giulianova”, acquisita al protocollo n. RA/432354/20 del 04/12/2020, formalizzata dal Presidente e legale rappresentante dell’Associazione medesima, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/2005;

**PRESO ATTO** che con Verbale di Assemblea, redatto in data 30/10/2020, a rogito del Dott. Giovanni De Rosa, notaio in Giulianova (TE), rep n. 7852 raccolta n. 4704 registrato a Giulianova (TE) il 05/11/2020 al n. 4898 serie 1T, l’Associazione *de qua* ha proceduto all’approvazione di due distinti Statuti, rubricati come allegato “B” e allegato “C” al medesimo atto notarile;

**RILEVATO** che nel prefato Verbale di Assemblea si dà atto, tra l’altro, che:

1. fino all'attuazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), vige il divieto per l'Associazione di utilizzare nella denominazione la dizione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" e che *"è possibile utilizzare la tecnica del "doppio statuto": da un lato si adegua l'attuale statuto, che resterà in vigore fino all'iscrizione al RUNTS, alle norme obbligatorie e derogatorie (c.d. statuto transitorio); dall'altro si approva un nuovo statuto, che entrerà in vigore da tale momento (c.d. statuto a regime)";*
2. all'esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assumerà la nuova denominazione "Anffas Giulianova - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo";

**VISTA** la nota protocollo n. RA/15514/21 del 18/01/2021 con cui sono stati formulati all'Associazione *de qua* rilievi rispetto alla predetta circostanza di approvazione di due distinti Statuti;

**TENUTO CONTO** del riscontro datato 18/03/2021, in atti al protocollo n. RA/108491/21 del 18/03/2021, con cui l'Associazione ha esposto la necessità del procedere ex L.R. 13/2005 all'approvazione delle modifiche intervenute con il c.d. *"statuto transitorio"*, nelle more dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), richiamando, altresì, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31/05/2019 in cui è indicato che *"la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 abbia ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice assegnato per legge alla competenza dell'ufficio del RUNTS"*;

**DATO ATTO** che si sono resi necessari approfondimenti, relativamente alla verifica delle condizioni giuridiche, al fine del procedere, attesa la sussistenza di un duplice statuto, quello c.d. *"transitorio"* e quello da applicarsi all'esito dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

**PRESO ATTO** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con successive Circolari esplicative al fine di fornire chiarimenti per una corretta applicazione del "Codice del Terzo settore"; in particolare al punto 9. della Circolare n. 38 del 21.04.2022 ha chiarito i termini per le "modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS, in possesso della personalità giuridica", a seguito dell'adozione del D.D. n. 561 del 26/10/2021;

**VISTA** la nota protocollo n. RA/211496/22 del 30/05/2022, con cui è stato comunicato all'Associazione *de qua* l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari si sono realizzati secondo l'istituto della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità "asincrona", come indetta e convocata con nota protocollo n. RA/250195/22 in data 28/06/2022;

**PRESO ATTO** che nella citata convocazione protocollo n. RA/250195/22 in data 28/06/2022, è stata precisata la competenza del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale" all'esclusiva verifica del c.d. *"statuto transitorio"*, rubricato come allegato "B" al Verbale dell'Assemblea, redatto per atto pubblico, in data 30/10/2020;

**RILEVATO** che le Strutture regionali coinvolte nel procedimento sono state il Dipartimento "Risorse" - Servizio "Bilancio-Ragioneria"; il Dipartimento "Lavoro-Sociale" - Servizio "Istruzione - Formazione - Università" - Servizio "Programmazione Sociale"- Servizio "Tutela Sociale - famiglia" ed il Dipartimento "Sviluppo Economico - Turismo" - Servizio "Politiche Turistiche e Sportive"- Servizio "Beni e Attività Culturali";

**PRESO ATTO** che l'Associazione ha fatto pervenire, con nota in atti al protocollo n. RA/228463/22 del 13/06/2022, il Bilancio consuntivo relativo all'annualità 2021;

## VISTE

1. la nota protocollo n. RA/332547/22 del 14/09/2022 con cui, per quanto attiene il profilo economico finanziario, il Dipartimento “Risorse” - Servizio “Bilancio - Ragioneria”, ha espresso parere favorevole all’istanza della prefata Associazione, ritenendo *“che sussistono i presupposti di congruità dei mezzi finanziari richiesti dalla normativa regionale vigente... omissis.”*;
2. la nota protocollo n. RA/402664/22 del 7/10/2022 con cui Dipartimento “Lavoro-Sociale” - Servizio “Programmazione Sociale” ha, tra l’altro, comunicato: *“a) l’associazione in questione risulta iscritta a tutt’oggi nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/1191 e ex L.R. 37/93 e la relativa posizione risulta in trasmigrazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)”*, *“b) si esprime parere favorevole ai fini del procedimento di cui all’art. 4, comma 4, L.R. n.13/2005”*;

**RILEVATO** che il Dipartimento “Lavoro-Sociale” – Servizio “Istruzione - Formazione – Università” - Servizio “Tutela Sociale – famiglia” ed il Dipartimento “Sviluppo Economico – Turismo” – Servizio “Politiche Turistiche e Sportive” - Servizio “Beni e Attività Culturali”, non si sono espressi in merito all’istanza di che trattasi e che si procede, quindi, con l’istituto del silenzio-assenso, come previsto nell’art. 4, comma 5, della L.R. 13/2005 e come comunicato con nota protocollo n. RA/250195/22 in data 28/06/2022;

**DATO ATTO**, pertanto, che la Conferenza ha acquisito, nel complesso, i pareri favorevoli richiesti ai Dipartimenti regionali competenti, ancorché in modo implicito;

**DATO ATTO**, altresì, che con il prefato atto notarile, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione *de qua* ha approvato le modifiche da apportare al vigente Statuto, segnatamente con riferimento agli articoli che consentono il pieno adeguamento alla normativa del “Terzo Settore”, prevedendo, inoltre, nello stesso precisazioni che riguardano la declinazione delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché la ridefinizione di taluni aspetti operativi ed organizzativi dell’Associazione *de qua*;

**ACCERTATA**, sulla base di quanto disposto all’art. 2 dello Statuto c.d. *“statuto transitorio”*, dell’Associazione, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza, poiché le finalità dell’Associazione *de qua*, senza scopo di lucro, contemplano attività che rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77. L’Associazione ha, inoltre, sede legale nel territorio regionale, opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale e svolge attività che si esauriscono nell’ambito del territorio regionale;

**RITENUTO**, pertanto, concluso l’iter istruttorio necessario alla definizione del procedimento *de quo*;

**ACCERTATO** che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l’approvazione delle modifiche al vigente Statuto dell’Associazione *de qua*;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, comprensivo del relativo allegato in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.”* e della Circolare del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

**DATO ATTO**, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore della “Direzione generale della Regione” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

per le motivazioni espresse in premessa:

## DECRETA

*le premesse sono parti integranti e sostanziali.*

1. **di approvare**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2005, le modifiche statutarie apportate al vigente Statuto dall' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Giulianova", in oggetto meglio individuata, con l'approvazione del c.d. "statuto transitorio", (allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale), rubricato come allegato "B" al Verbale di Assemblea del 30/10/2020, redatto per atto pubblico a rogito del Dott. Giovanni De Rosa, Notaio in Giulianova (TE) - repertorio n. 7852, raccolta n. 4704, Registrato a Giulianova (TE) il 05/11/2020 n. 4898 serie 1T;
2. **di iscrivere**, per l'effetto, ai sensi della L.R. 13/2005, le prefate modifiche nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;
3. **di prendere atto** che il prefato Statuto, c.d. "statuto transitorio", resterà in vigore fino all'iscrizione dell'Associazione *de qua* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando da parte del Servizio DGR009 saranno adottate le determinazioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente agli Statuti, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio  
"Assistenza Atti del Presidente e della  
Giunta Regionale"  
Avv. Daniela Valenza*

*Il Direttore della Direzione generale  
della Regione  
Arch. Antonio Sorgi*

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**  
*Dott. Marco Marsilio*